



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. **0112**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2013 con la quale è stato dichiarato, fino al 24 ottobre 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2013, con cui si dichiara la disponibilità di risorse a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009;

RAVVISATA la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l'intesa della regione Veneto con nota del 19 agosto 2013;

DISPONE

ART.1

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013, il dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della regione Veneto è nominato Commissario delegato.
2. Il predetto Commissario delegato, previa individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi in argomento, provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei predetti Comuni, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali.
3. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, a cui è riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento, può avvalersi dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della regione Veneto, nonché della collaborazione degli Enti locali della regione medesima.
4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
 - a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
 - b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento, la relativa durata, nonché l'indicazione del costo preventivato.
 6. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 7. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

ART. 2

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il contributo per ciascun nucleo familiare non può comunque superare il limite massimo di € 600,00 mensili.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero, stipulando apposite convenzioni.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

ART. 3

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2013, nel limite massimo di euro 10.000.000,00, a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4

1. In favore del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, è riconosciuta, per la durata dello stato d'emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti.
2. In favore del personale titolare di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, è riconosciuta una indennità forfettaria pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio previsti dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
3. I compensi di cui al presente articolo sono riconosciuti previa approvazione di un piano di impiego da parte del Commissario delegato, entro un limite di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

importo predeterminato dallo stesso Commissario nell'ambito del Piano complessivo degli interventi finanziato con le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della presente ordinanza.

ART. 5

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16, e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

ART. 6

1. Il Commissario delegato trasmette, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle attività espletate ai sensi della presente ordinanza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 7

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza, si provvede ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 AGO. 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Franco Gabelloni
f. Gabelloni